



## **FATTURA ELETTRONICA:** **GESTIONE DEL REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE**

Con l'arrivo della fatturazione elettronica, ci sono alcuni casi particolari che sarà necessario gestire in modo più accurato.

Il primo caso riguarda la modalità di assolvimento del **reverse charge quando i cessionari / committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile.**

Il **reverse charge interno** riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA.

### **Operazioni soggette al reverse charge interno:**

Le operazioni soggette al reverse charge interno, ossia, tra imprese italiane residenti nel Paese sono:

- o Cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuati da soggetti passivi IVA nel caso in cui vi sia da parte del cedente la richiesta per l'assoggettamento ad IVA.
- o Subappalto in edilizia;
- o Cessioni di rottami e di oro da investimento;
- o Cessioni di telefonini e microprocessori;
- o Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- o Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- o Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- o Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori;
- o Cessioni di Pallet;
- o Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ecc

L'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la **natura "N6"** in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 33/72.

Questo si ottiene con la cosiddetta **autofattura**, contenente l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, e **deve essere inviata al Sistema di Interscambio.**

La trasmissione delle autofatture al Sdl è utile anche per la **conservazione elettronica automatica.**

Nel videoforum del 15 gennaio 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dai professionisti, è stato espressamente chiesto se le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in Reverse Charge ex articolo 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 e TD1.

E' stata l'occasione per l'Agenzia delle Entrate per ribadire che in questo caso, il tipo di documento da utilizzare è il **TD1**. Infatti, i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex. articolo 6, comma 8, D. Lgs 471/97.

In allegato facsimile autofattura Reverse Charge.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP Città

Partita IVA

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP Città

Partita IVA

(I dati sono gli stessi dell'intestazione)

AUTOFATTURA N\_\_

DATA \_\_

Autofattura della fattura elettronica pervenuta della ditta \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Descrizione del tipo di merce e della sua quantità

Imponibile € \_\_\_\_\_

IVA € \_\_\_\_\_

Totale Fattura € \_\_\_\_\_